



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024

L'anno **2024** addì **24** del mese di **Gennaio** nel Comune di Assemini, presso l'Aula Consiliare del Comune di Assemini, convocato con appositi Avvisi per le ore **18.00**, si è riunito in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
ARESU SILVIA	SI	MUSCAS NISIDE	SI
ATZORI LUISA	SI	NIOI ALBERTO	SI
CARBONI ELISA	SI	PARENTE ALESSANDRA	SI
CASULA ALESSANDRO	SI	PICCIAU SANDRO	SI
CIACCIO MARIA	SI	PILI EMANUELA	SI
CORRIAS DIEGO	SI	PILLONI RICCARDO	SI
DEMONTIS STEFANO	SI	PINTUS CORRADO	SI
FARCI NICOLO'	SI	PIRAS VERONICA	SI
GARAU RACHELE	SI	PIREDDU IGNAZIO	SI
GIACOBBE SILVIO MARIA	SI	PUDDU MARIO	SI
LECIS FRANCESCO	SI	SANNA SANDRO	SI
LOI ROBERTA	SI	STARA SABRINA	SI
MELIS CINZIA	SI		

Totale Presenti 25

Totale Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. GIOVANNI MATTEI.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NIOI ALBERTO

Sono nominati scrutatori i Consiglieri LOI ROBERTA, PILI EMANUELA, LECIS FRANCESCO



COMUNE DI ASSEMINI

Il Presidente del Consiglio, chiede di invertire il punto all'ordine del giorno n.4 recante ad oggetto <<**Bilancio di previsione 2024 - 2026. Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2024. Conferma aliquote**>> con il punto all'ordine del giorno n.5 <<**Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2024**>>;

Il Presidente introduce quindi, il punto all'ordine del giorno n.5 recante ad oggetto <<**Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2024**>> e concede la parola all'Assessore al Bilancio e Programmazione Dott. Marcello Malloru per la relazione di competenza;

Illustra la proposta l'Assessore Dott. Malloru, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Alle ore 19:42 esce dall'Aula Consigliare il Presidente del Consiglio Dott. Alberto Nioi, il quale viene sostituito momentaneamente dal Vice Presidente Francesco Lecis - **Consiglieri Presenti n.24 - Consiglieri Assenti n.1 (Nioi)**;

Il Presidente del Consiglio Alberto Nioi, rientra all'adunanza alle ore 19:50 **Consiglieri Presenti n.25 - Consiglieri Assenti n.0**;

Chiedono e ottengono la parola i Consiglieri Sanna e Muscas come riportato nel verbale integrale di seduta;

Replica l'Assessore Malloru e interviene il Consigliere Muscas, come riportato nel verbale integrale di seduta;

Il Presidente del Consiglio, preso atto della proposta di deliberazione testé discussa recante ad oggetto <<**Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2024**>>, invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto;

L'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente del Consiglio, è il seguente:

- **Consiglieri presenti n. 25**
- **Consiglieri assenti n. 0**
- **Voti favorevoli n. 16**
- **Voti contrari n. 4 (Pireddu, Muscas, Stara, Demontis)**
- **Astenuti n.5 (Lecis, Corrias, Garau, Casula, Sanna)**

Il Presidente del Consiglio invita quindi il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito all'immediata esecutività con il seguente esito:

- **Consiglieri presenti n. 25**
- **Consiglieri assenti n. 0**
- **Voti favorevoli n. 16**
- **Voti contrari n. 4 (Pireddu, Muscas, Stara, Demontis)**
- **Astenuti n.5 (Lecis, Corrias, Garau, Casula, Sanna)**

Visti gli esiti delle votazioni sopra riportate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale N. 103 del 18/12/2023 recante ad oggetto: *“Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2024 proposta per il Consiglio Comunale”*;

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014 in materia di armonizzazione contabile;

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Richiamate le definizioni e le disposizioni dell’art. 1, comma 741, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamate le seguenti disposizioni contenute nell’ art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e nello specifico, per quanto attiene alle aliquote:

- Il comma 748 *“L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.”*;
 - Il comma 749 *“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”*;
 - Il comma 750: *“L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.”*;
 - Il comma 751: *“.....A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU”*;
 - Il comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”*;
-

- Il comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”*;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”*;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 1, comma 81, della Legge n. 29/12/2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), per effetto del quale all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: *“g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondomodaltà telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”*;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 vigente Regolamento comunale IMU, come previsto dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Visto l'art. 1, comma 758, lettera d) della L. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Dato atto che i terreni agricoli situati nel Comune di Assemini sono esenti dall'IMU in forza del sopracitato art. 1, comma 758 della Legge 27/12/2019 n. 160;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale dispone: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro*

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 della L. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

Preso atto della Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

Visto il D.M. del Ministero dell’Economia e delle finanze del 07/07/2023 recante ad oggetto: *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”*, pubblicato nella G.U. del 25 luglio 2023 n. 172;

Visto l’art. 6-ter. *“Proroga del termine di decorrenza dell’obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell’IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali” del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 novembre 2023, n. 170, che al comma 1 dispone: “In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del prospetto di cui all’art. 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025”;*

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 58 del 14/12/2022 recante ad oggetto: *Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);*

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 60 del 14/12/2022 recante ad oggetto: *Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2023;*

Ritenuto necessario ed opportuno mantenere invariate le previsioni di gettito al fine di garantire la corretta gestione, il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente ed il rispetto degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, confermare l’aliquota base nella misura del 7,6 ‰ e definire la misura delle aliquote IMU per l’anno 2024 nella stessa misura prevista nell’anno 2023 con la sopra indicata Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 60 del 14/12/2022, nell’ambito della potestà ammessa dalla Legge 27/12/2019 n. 160 per le seguenti fattispecie:

Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e relative pertinenze (una solaper ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	esenti
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	6 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) (n.b. conriduzione del 50% della base imponibile - corrisponde ad aliquota del 4,3‰ a base imponibile non ridotta)	8.6 ‰
Immobili locati a canone concordato (dovrà essere applicata la riduzione al 75% all'aliquota indicata)	7.6 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne Cat. A/10)	9.1 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	7.6 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	7.6 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	7.6 ‰
Cat. C/4, C/5 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - Stabilimenti balneari e di acque curative	7.6 ‰
Cat. D Immobili industriali e commerciali	9.1 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale solo se presente in catasto la specifica annotazione di ruralità)	0.0 ‰
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	esenti
Aree fabbricabili	8.5 ‰
Altri immobili non rientranti nelle precedenti categorie	9.1 ‰
Terreni agricoli	esenti

Dato atto che le stime del gettito IMU presunto per l'anno 2024, derivante dalle modalità applicative di cui ai punti precedenti, è pari a € 5.195.908,75, al lordo dell'importo trattenuto dal Ministero dell'Interno per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni, stimato in €. 505.908,75, come segue:

Immobili Cat. D, quota di competenza dello Stato, che verrà versato con il codice tributo 3925	(a)	€ 2.290.000,00
Immobili Cat. D, quota di competenza del Comune di Assemini, che verrà versato con il codice tributo 3930	(b)	€ 440.000,00
Altri immobili quota IMU di competenza del Comune di Assemini	(c)	2.465.908,75
Totale gettito IMU (a) + (b) + (c)		€ 5.195.908,75
Totale quota Comune di Assemini (b) + (c)		€ 2.905.908,75
Somme trattenute su richiesta del Ministero dell'Interno a valeresul gettito spettante ai comuni		€ 505.908,75
Entrata netta Comune		€ 2.400.000,00

Dato atto che il gettito presunto IMU 2024 in favore del Comune di Assemini è stimato pari ad euro 2.400.000,00;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Preso atto che, per le motivazioni anzidette, per l'anno 2024 la pubblicazione mediante il Portale del federalismo fiscale della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante inserimento del testo della stessa come stabilito dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerata la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

Di confermare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni IMU applicate nell'anno 2023, approvate con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.60 del 14/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, come segue:

Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	esenti
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	6 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) (n.b. con riduzione del 50% della base imponibile - corrisponde ad aliquota del 4,3‰ a base imponibile non ridotta)	8.6 ‰
Immobili locati a canone concordato (dovrà essere applicata la riduzione al 75% all'aliquota indicata)	7.6 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne Cat. A/10)	9.1 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	7.6 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	7.6 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	7.6 ‰

Cat. C/4, C/5 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - Stabilimenti balneari e diacque curative	7.6 ‰
Cat. D Immobili industriali e commerciali	9.1 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale solo se presente in catasto la specifica annotazione di ruralità)	0.0 ‰
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	esenti
Aree fabbricabili	8.5 ‰
Altri immobili non rientranti nelle precedenti categorie	9.1 ‰
Terreni agricoli	esenti

Di confermare nella misura di euro 200,00 la detrazione per:

- l'abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Di dare atto che il gettito IMU presunto per l'anno 2024, derivante dalle modalità applicative di cui ai punti precedenti, tenuto conto dell'andamento del gettito dell'entrata per Imposta IMU 2022, è quantificato in € 5.195.908,75, al lordo dell'importo trattenuto dal Ministero dell'Interno per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni stimato in €. 505.908,75, di cui:

Immobili Cat. D, quota di competenza dello Stato, che verrà versato con il codice tributo 3925	(a)	€ 2.290.000,00
Immobili Cat. D, quota di competenza del Comune di Assemini, che verrà versato con il codice tributo 3930	(b)	€ 440.000,00
Altri immobili quota IMU di competenza del Comune di Assemini	(c)	2.465.908,75
Totale gettito IMU (a) + (b) + (c)		€ 5.195.908,75
Totale quota Comune di Assemini (b) + (c)		€ 2.905.908,75
Somme trattenute su richiesta del Ministero dell'Interno a valere sul gettito spettante ai comuni		€ 505.908,75
Entrata netta Comune		€ 2.400.000,00

Di dare atto che il gettito presunto IMU 2024 in favore del Comune di Assemini è stimato pari ad € 2.400.000,00;

Di demandare all'Ufficio Tributi la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO DIGITALMENTE
NIOI ALBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. GIOVANNI MATTEI

La presente deliberazione viene pubblicata in data ___/___/_____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. GIOVANNI MATTEI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___/___/_____, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/___/_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.